



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisette, del mese di settembre, ore 18.00, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
CATANIA Giuseppe	P		IPPOLITO Salvatore	P	
ALESSI Lino	P		IZZO Franco	P	
BAGLIO Vito		A	LA GRECA Nadia	P	
BAIETTO Giovanni	P		MERCADANTE Calogero	P	
BENVENUTO Alessandro Manuel		A	MEZZANO Duilio	P	
BORGESE Salvatore	P		MISTRONI Stefano	P	
CAPOGNA Giuseppe	P		PICATTI Dario	P	
CASO Mirko		A	POLLARI Nicola	P	
CERRINI Gianpaolo	P		RENNA Domenico	P	
CONCORDIA Rocco	P		RUSSO Maurizio	P	
DE CANDIA Giuseppe	P		SARULLO Francesco	P	
DE LUCA Antonino	P		SCAVONE Marco	P	
DI GIACOMO Raffaele	P		SUBBIANI Stefano	P	
ECHINOPPE ANGLÉSIO Antonio		A	TINOZZI Luigi	P	
FRAGALE Francesco	P		VULLO Fabrizio	P	
GIANASSO Alessandro	P				

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Sig. BOIERO dott. Livio

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. RENNA prof. Domenico

il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- Gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, con i quali è stata istituita e disciplinata l'Imposta Municipale Propria, con effetti decorrenti dall'anno 2014;
- L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, con il quale è stata anticipata al 2012 l'entrata in vigore in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria, apportando al contempo modifiche sostanziali alla nuova imposta;
- L'articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2/3/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche all'Imposta Municipale Propria;

Viste, in particolare, le attuali disposizioni in materia di aliquote e detrazioni di base, previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, di seguito riassunte:

- aliquota di base fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, con possibilità per i Comuni, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con possibilità per i Comuni di ridurre la stessa fino allo 0,1 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- la riserva della quota statale di cui al precedente capoverso non si applica agli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio e per gli immobili posseduti da ex IACP e Cooperative a proprietà indivisa;

Richiamate le seguenti facoltà riconosciute ai Comuni dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012 e dall'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1/2012:

- riduzione fino allo 0,4 per cento per:
 - immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986;
 - immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - immobili locati;

- riduzione fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, applicando per tale fattispecie l'aliquota ridotta dello 0,4% e le detrazioni previste per l'abitazione principale;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata, applicando per tale fattispecie l'aliquota ridotta dello 0,4% e le detrazioni previste per l'abitazione principale;

Preso atto, altresì, che, sul disposto del comma 12-bis dell'articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, per l'anno 2012:

- il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dalla norma, mentre il saldo dovrà essere effettuato sulla base dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata;
- l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione della norma, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, mentre il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate è da versarsi entro il 16 dicembre;

Richiamati i commi 8, ultimo periodo e 12-bis, penultimo periodo dell'articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, che prevedono l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 10 dicembre 2012, con i quali si provvede alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabiliti, sulla base del gettito della prima rata, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali;

Richiamato, altresì, l'ultimo periodo del comma 12-bis dell'articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, che testualmente recita: "entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera d), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.";

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 2/8/2012 con il quale è stato differito al 31/10/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato nella presente seduta del Consiglio Comunale;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Considerato che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Venaria Reale, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12/06/2012, contenente le linee di indirizzo in merito alle aliquote e detrazioni per l'anno 2012 relative all'Imposta Municipale Propria;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di variare in aumento/diminuzione le aliquote di base stabilite dalla norma vigente come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ALIQUTA BASE STABILITA DALLA NORMA	AUMENTO / DIMINUZIONE	ALIQUTA DELIBERATA
Aliquota abitazione principale e pertinenze; immobili, assimilati con Regolamento Comunale, posseduti da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero e da residenti estero	0,40 %	0	0,40 %
Aliquota di base (tutti gli altri immobili)	0,76 %	+ 0,20	0,96 %
Unità immobiliari di cooperative edilizie a	0,76 %	- 0,36 %	0,40 %

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e regolarmente assegnate			
Abitazioni locatate con contratto a canone concordato (Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3), progetti LO.CA.RE. e Social Housing	0,76 %	- 0,36 %	0,40 %
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP	0,76 %	- 0,36 %	0,40 %
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,20 %	0	0,20 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli/genitori e genitori/figli)	0,76 %	- 0,30	0,46 %
Alloggi sfitti da oltre due anni	0,76 %	+ 0,30	1,06 %

Preso atto che, in applicazione dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria viene applicata la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze alle unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locatate;

Visto il prospetto riepilogativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente le aliquote e detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, così come definite dalla norma vigente e/o modificate come sopra indicato;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 17/09/2012 dalla competente Commissione Consiliare Permanente per la "Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali";

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico;
- Prima della votazione esce dall'aula il consigliere com.le Sig. Izzo, portando così il numero dei presenti a 26;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:
 - presenti: n. 26 (sono assenti i Sig.ri: Baglio, Benvenuto, Caso, Echinoppe, Izzo)
 - votanti: n. 26
 - voti contrari: n. 10 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Concordia, Gianasso, La Greca, Pollari, Tinozzi, Vullo)
 - voti favorevoli: n. 16

D E L I B E R A

- 1) Di approvare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2012 le seguenti variazioni alle aliquote di base stabilite dalla norma vigente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA BASE STABILITA DALLA NORMA	AUMENTO / DIMINUZIONE	ALIQUOTA DELIBERATA
Aliquota abitazione principale e pertinenze; immobili, assimilati con Regolamento Comunale, posseduti da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero e da residenti estero	0,40 %	0	0,40 %
Aliquota di base (tutti gli altri immobili)	0,76 %	+ 0,20	0,96 %
Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e regolarmente assegnate	0,76 %	- 0,36 %	0,40 %
Abitazioni locatate con contratto a canone concordato (Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3), progetti LO.CA.RE. e Social Housing	0,76 %	- 0,36 %	0,40 %
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP	0,76 %	- 0,36 %	0,40 %
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,20 %	0	0,20 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli/genitori e genitori/figli)	0,76 %	- 0,30	0,46 %
Alloggi sfitti da oltre due anni	0,76 %	+ 0,30	1,06 %

- 2) Di prendere atto che, in applicazione dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria viene applicata la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze alle unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili

residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate;

- 3) Di approvare il prospetto riepilogativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente le aliquote e detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, così come definite dalla norma vigente e/o modificate come indicato ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 26 (sono assenti i Sig.ri: Baglio, Benvenuto, Caso, Echinoppe, Izzo)

votanti: n. 26

voti contrari: n. 10 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Concordia, Gianasso, La Greca, Pollari, Tinozzi, Vullo)

voti favorevoli: n. 16

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/00.

**CITTA' DI VENARIA REALE****SERVIZIO TRIBUTI**


Via Goito 4 - 10078 Venaria Reale (TO)
Telefono: 011/4072427-441-476 - Fax: 011/4072460
e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**ALIQUOTE E DETRAZIONI 2012**


TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DESTINAZIONE QUOTA	DETRAZIONE	MAGGIORE DETRAZIONE PER OGNI FIGLIO DI ETA' NON SUPERIORE A 26 ANNI
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	0,40 %	Interamente al Comune	€ 200	€ 50
Altri immobili	0,96 %	0,38 allo Stato 0,58 al Comune	/	/
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze	0,40 %	Interamente al Comune	€ 200	€ 50
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze	0,40 %	Interamente al Comune	€ 200	€ 50
Alloggi di proprietà di ATC, regolarmente assegnati	0,96 %	Interamente al Comune	€ 200	/
Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e regolarmente assegnate	0,40 %	Interamente al Comune	€ 200	/
Abitazioni locare con contratto a canone concordato (Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3), progetti LO.CA.RE. e Social Housing. Escluse le pertinenze.	0,40 %	0,38 allo Stato 0,02 al Comune	/	/
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP. Inclusive le pertinenze	0,40 %	0,38 allo Stato 0,02 al Comune	/	/
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli/genitori e genitori/figli). La riduzione non si applica alle eventuali pertinenze	0,46	0,38 allo Stato 0,08 al Comune	/	/
Alloggi sfitti da oltre due anni	1,06	0,38 allo Stato 0,68 al Comune	/	/
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,20 %	Interamente al Comune	/	/

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Domenico Renna



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Livio Boidro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 10 OTT. 2012 per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addi 10 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE



DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 27 SET. 2012

- resa immediatamente eseguibile
 dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Addi 10 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE



